



CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

* * * * *

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPLETO DI TELEFONIA VOIP CON GESTIONE UNIFICATA, TRAMITE NUOVO CENTRALINO, DI TUTTE LE UTENZE TELEFONICHE INTESTATE AL COMUNE DI QUARRATA PER IL PERIODO 01/12/2022 - 30/11/2028 CIG - 9421178A06 (GARA 20/2022)

RELAZIONE ESITO PROCEDIMENTO SOCCORSO ISTRUTTORIO

PREMESSO

- che con determinazione a contrattare n. 856 del 30/09/2022 del Servizio Informatica si stabiliva di avviare apposita procedura per l'affidamento del servizio completo di telefonia VOIP con gestione unificata di tutte le utenze per il periodo 1/12/2022 - 30/11/2028 - Codice CIG 9421178A06;
- che con la suddetta determinazione venivano approvati il CSA e i suoi allegati, stabilendo di procedere all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e delegando il sottoscritto responsabile alla redazione degli atti di gara ed alla sua indizione;
- che nel medesimo atto veniva anche stabilito di attivare procedura in modalità telematica previo utilizzo della piattaforma START messa a disposizione dalla Regione Toscana;
- che con determinazione n. 867 del 04/10/2022 del Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali si approvava l'avviso di gara per la procedura in oggetto;
- che è stata data pubblicità all'avviso mediante pubblicazione sulla piattaforma START, all'albo pretorio del Comune (rep. n. 1765/2022) e sul profilo committente in data 05/10/2022 nonché sulla piattaforma SITAT SA;
- che le modalità e le condizioni erano stabilite nel sopraindicato avviso;
- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata il giorno 04/11/2022 alle ore 10:00;
- che la seduta pubblica di gara si è tenuta il giorno 04/11/2022 alle ore 10.24 come da verbale di gara n. 1;
- che nel corso della predetta seduta di gara si è concluso l'esame della documentazione amministrativa a seguito del quale sono state ammesse n. 10 concorrenti (LOCALNET FIRENZE S.R.L., SETEC S.R.L., WIND TRE S.P.A.GROOVE S.R.L., TEL-



CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

* * * * *

PRO S.R.L., SIRIUS TECHNOLOGY S.R.L., DURANTE S.P.A., DEV ITALIA S.R.L., FASTWEB S.P.A., RM COMMUNIFIELD S.R.L.S.);

- che per n. 4 concorrenti (TELNET ITALIA S.R.L., ESTRACOM S.P.A, MOMAX NETWORK S.R.L., CON 9 S.R.L.) è stato attivato il procedimento del soccorso istruttorio assegnando come termine per l'integrazione della documentazione il 7/11/2022;

- che, come da verbale 1 del 4/11/2022, il concorrente TELNET ITALIA S.R.L. già al termine della precedente seduta di gara aveva provveduto ad integrare in modo adeguato la documentazione presentata e pertanto è stato ammesso alla fase successiva;

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA

esamina le posizioni degli ammessi con riserva nella seduta del 04/11/2022 alla luce delle integrazioni inviate.

ESTRACOM: l'impresa era stata ammessa con riserva in quanto non aveva reso tutte le dichiarazioni richieste in merito all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (si veda verbale n.1). Era stato pertanto attivato il soccorso istruttorio concedendo termine fino al giorno 07/11/2022. Non avendo ricevuto nessuna risposta, e considerando che la richiesta non prevedeva l'esclusione in modo diretto, è stata sollecitata l'impresa ad inviare quanto richiesto, concedendo termine fino alle ore 10.00 del giorno 10/11/2022 a pena di esclusione. L'impresa ha risposto in data 10/11/2022 alle ore 10,23, quindi oltre il termine concesso senza addurre alcuna motivazione/giustificazione in merito. Ciò premesso, come riportato nell'avviso di gara, il procedimento di soccorso istruttorio è finalizzato a richiedere integrazioni all'operatore economico che ha presentato documentazione incompleta, per evitare l'immediata esclusione dalla procedura di gara. In ossequio a questo principio, e per favorire la massima partecipazione, questa stazione appaltante ha attivato il procedimento formulando una prima richiesta, rimasta invesa, a cui è seguita una seconda richiesta, stavolta con la previsione espressa dell'esclusione. L'errore in cui è incorso l'operatore economico non può considerarsi scusabile, viste le due richieste inviate e considerato che non viene addotta nessuna motivazione del silenzio prima, e del ritardo dopo. *"Secondo giurisprudenza consolidata il termine assegnato dalla Stazione Appaltante ai fini delle integrazioni documentali nell'ambito del sub-procedimento del soccorso*



CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

* * * * *

istruttorio ai sensi dell'art. 83 Codice Appalti, è da ritenersi perentorio, in quanto ogni dilazione ulteriore rispetto a quella consentita dalla legge contrasterebbe con la necessità di un celere svolgimento della procedura di affidamento, che sarebbe irrimediabilmente soggetta all'inerzia dei concorrenti. Un'eventuale diversa conclusione determinerebbe la violazione della par condicio dei concorrenti, andando a premiare il comportamento di chi negligenemente abbia omesso di allegare la documentazione richiesta, anche a seguito di soccorso istruttorio, a scapito di quegli operatori, che, invece, hanno presentato una documentazione ab origine completa omissis" (cfr. TAR Toscana 1539 del 27/11/2018). "In proposito giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato la natura perentoria del termine per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda (su tutte, cfr. Cons. Stato, V, 22 agosto 2016, n. 3667; 22 ottobre 2015, n. 4849; 18 maggio 2015, n. 2504; III, 21 gennaio 2015, n. 189; incidentalmente anche Ad. Plen., 30 luglio 2014, n. 16). omissis Per tali ragioni, appurata la violazione del termine per la necessaria integrazione documentale richiesta, va escluso che il dedotto possesso sostanziale dei requisiti, così come l'anteriorità rispetto al suddetto termine dei relativi documenti dimostrativi possano valere a impedire l'esclusione del concorrente inadempiente." (Cfr CDS 3592 del 29/05/2019). Per questi motivi l'operatore viene escluso.

MOMAX NETWORK S.R.L.: l'operatore economico, a mezzo di procuratore sig. Curandai, aveva omesso di rendere alcune dichiarazioni contenute nel DGUE, ed aveva dichiarato di non essere in regola con il pagamento delle tasse. Aveva altresì presentato la scansione di una procura firmata in modo olografo da cui però non si poteva evincere nemmeno il nome del legale rappresentante. Attivato il procedimento di soccorso istruttorio, l'operatore ha risposto nei termini inviando nuovamente il DGUE compilato con le dichiarazioni mancanti. Relativamente al pagamento delle tasse, dichiara di aver commesso un errore nella precedente dichiarazione, che quindi rettifica. Relativamente alla procura, invia nuovamente il documento già presentato in sede di gara, ma stavolta firmato digitalmente dallo stesso procuratore e dal legale rappresentante dell'impresa (sig. Alberto Piccioli, come desunto dalla visura della CCIAA). Quindi è di tutta evidenza che il legale



CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

* * * * *

rappresentante dell'impresa è a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara del Comune di Quarrata ed abbia autorizzato il sig. Curandai a sottoscrivere gli atti necessari. A ciò si aggiunga che nel profilo dell'operatore economico presente su START dal 2016, compare il sig. Curandai come procuratore. Al riguardo, fatto un breve approfondimento sull'istituto della procura, si evidenzia che l'art. 1392 cc non richiede una particolare forma e che *"col termine procura deve intendersi qualsiasi titolo idoneo a legittimare il potere di sottoscrivere l'offerta in nome e per conto della società partecipante e, quindi, anche un verbale di consiglio di amministrazione"*. (cfr. TAR Catanzaro 1475 del 05/07/2016). Addirittura secondo un orientamento della giurisprudenza più recente, sia del Consiglio di Stato che dei Tribunali Amministrativi, cui ha aderito anche l'ANAC (in sede di pareri di precontenzioso), non sono inammissibili neppure le offerte prive di sottoscrizione (o con la sottoscrizione solo di alcuni dei soggetti dell'atto) quando, in base alle circostanze concrete, l'offerta risulta con assoluta certezza riconducibile e imputabile a un determinato soggetto o operatore economico (si veda in tal senso Consiglio di Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881, TAR Sardegna, sez. I, 1 luglio 2019, n. 593, confermata da Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2020, n. 1963). Inoltre, con specifico riferimento poi al peculiare contesto delle gare telematiche, occorre rimarcare che, come noto, nell'esperimento di siffatte procedure, gli adempimenti svolti dai concorrenti sono assistiti e presidiati da vincoli e strumenti atti ad assicurare un assiduo e dettagliato tracciamento di tutte le operazioni svolte e, di regola, a consentire non solo l'identificazione del concorrente registrato, ma anche la riconducibilità dei files e dei documenti caricati dallo stesso. Per questi motivi l'operatore viene ammesso.

CON9 SRL: l'operatore economico aveva ommesso di rendere alcune dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, così come non aveva presentato ricevuta del pagamento della tassa ANAC: in sede di gara dichiara di non aver potuto pagare la tassa perché in attesa dell'abilitazione su ANAC. Attivato il procedimento di soccorso istruttorio, l'impresa ha risposto nei termini, inviando il DGUE correttamente compilato e, relativamente alla tassa ANAC, altra dichiarazione nella quale ribadisce, così come già dichiarato in sede di gara, di non poter pagare la relativa tassa in quanto ancora in attesa del perfezionamento della registrazione presso ANAC adducendo problemi informatici della stessa autorità. Con successiva comunicazione dell'08/11/2022, l'operatore comunica di aver ottenuto l'abilitazione alle 8.35 dello



CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

* * * * *

stesso giorno, e alle ore 8.47 effettua il pagamento. Ciò premesso si ricorda che il pagamento della tassa è condizione di ammissibilità dell'offerta (art. 1 comma 67 legge 266/2005). Tuttavia, non avendo previsto, a pena di esclusione, il pagamento, è stato attivato il soccorso istruttorio. L'operatore non ha dimostrato, come richiesto, la non imputabilità del mancato pagamento. In sede di gara non ha prodotto nessuna dichiarazione né documentazione attestante le problematiche informatiche di ANAC, problematiche che sono state dichiarate, per la prima volta, solo in sede di soccorso istruttorio. Tra l'altro, nessun altro partecipante ha segnalato disservizi. Questo responsabile ha inviato apposita richiesta ad ANAC in data 07/11/2022 prot. 55053 per verificare quanto dichiarato. ANAC ha telefonato alla sottoscritta in data 09/11/2022 nella quale ha riferito che i disservizi della piattaforma, causati dal passaggio dal vecchio al nuovo AVCpass, si sono verificati dal 22 al 27 ottobre, come scritto anche sul profilo di ANAC, mentre prima e dopo questo periodo il portale ha funzionato. ANAC ha riferito altresì che l'iscrizione sul portale dei pagamenti è autoabilitante, e che l'operatore avrebbe fatto l'iscrizione il giorno 7 novembre. Ciò premesso, l'operatore economico non ha prodotto né in sede di gara né in sede di soccorso istruttorio nessuna documentazione comprovante un disservizio. Tra l'altro l'avviso di gara di cui si discute è stato pubblicato in data 05/10/2022 con scadenza 04/11/2022, quindi l'operatore avrebbe avuto tutto il tempo per pagare la relativa tassa. Pertanto *"rende non censurabile l'operato della commissione di gara che una volta riscontrato, all'esito del soccorso istruttorio, che la criticità ascritta alla concorrente non si sostanziava in una mera carenza di produzione documentale, quanto piuttosto nell'inosservanza di un termine perentorio per l'incombente de quo, ha correttamente ritenuto non adempiuta la prescrizione di gara ed applicato la sanzione prevista. Omissis In sostanza parte ricorrente non ha offerto alla valutazione del Collegio né prove di ulteriori tentativi di pagamento online effettuati tra le ore 9.31 e le ore 12.00 del 19 aprile 2021, né attestazioni relative a malfunzionamenti del sito dell'ANAC nella giornata in questione, idonee a corroborare la prospettata causa di forza maggiore impeditiva del pagamento, né tantomeno la prova di aver tentato di pagare il contributo tramite un prestatore di servizi di pagamento abilitato a pagoPA."* (cfr TAR Calabria 573 del 29/06/2021). *"Per la prevalente giurisprudenza, in caso di omesso pagamento del contributo ANAC trova applicazione per tutti gli appalti pubblici il principio per cui tale omisso-*



CITTA' DI QUARRATA - PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

* * * * *

ne non può essere "sanata dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché, come è noto, il mancato pagamento del contributo previsto per tutti gli appalti pubblici costituisce una "condizione di ammissibilità dell'offerta" e la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge" (Cons. Stato, III, 12 marzo 2018, n. 1572): nella fattispecie in esame in sede di gara, prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte l'operatore non ha segnalato alcunchè, non ha segnalato niente all'interno della documentazione amministrativa e, pur essendo stato attivato il soccorso istruttorio, anche in questa sede non ha fornito alcuna prova.

Si rinvia quindi i lavori alla commissione giudicatrice dando atto che la successiva seduta per l'apertura della busta elettronica contenente l'offerta tecnica e la valutazione della stessa avverrà in data 11/11/2022.

Quarrata, 10/11/2022

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e controfirmato, viene sottoscritto.

Il Responsabile Procedura di Gara

Danila Bandaccari _____